TRIBUNALE DI COMO
PRIMA SEZIONE CIVILE – ESECUZIONI

Ai Sig.ri professionisti delegati

Ai GOT addetti alle esecuzioni mobiliari

e p.c.

al Sig. Presidente del Tribunale

ai Presidenti Ordine Avvocati / Ordine Ragionieri e Commercialisti Consiglio Notarile Como

I Giudici dell'Esecuzione

Rilevato che con la sentenza n. 9479/2023 la Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, ha prescritto al Giudice dell'Esecuzione il controllo della presenza di eventuali clausole abusive che spieghino effetto sull'esistenza, o sull'entità, del credito oggetto del decreto ingiuntivo posto a fondamento dell'esecuzione;

Ritenuto che tale scrutinio vada compiuto sia per le procedure esecutive mobiliari che per le procedure esecutive immobiliari;

Rilevato che, con particolare riguardo alle procedure esecutive immobiliari, a causa del numero elevato dei fascicoli pendenti, lo scrutinio va inizialmente compiuto per i casi più urgenti;

DISPONGONO

che i Delegati alla Vendita eseguano, nelle procedure in cui hanno ricevuto l'incarico, un preliminare controllo al fine di accertare che:

- il debitore sia una persona fisica;

- il titolo esecutivo sia costituito da un decreto ingiuntivo (azionato dal creditore procedente e/o dal creditore intervenuto), con esclusione dei decreti ingiuntivi aventi per oggetto le spese condominiali.

Soltanto in caso di esito positivo di tale controllo, i delegati provvederanno a:

- acquisire, ove possibile, il contratto fonte del credito azionato in monitorio, anche mediante richiesta al/ai creditore/i;

- depositare nel fascicolo telematico istanza ex art 591 ter cpc da porre in visione con urgenza al giudice dell'esecuzione (tramite "campanello"), indicando il numero della procedura, il nome della persona fisica debitrice, la data dell'esperimento di vendita e specificando, altresì, l'oggetto del decreto ingiuntivo (ad es. contratto di finanziamento, scoperto di conto corrente, fideiussione, mutuo fondiario, etc.);

- l'istanza dovrà pervenire al Giudice dell'esecuzione: a) entro il 20 giugno 2023, ove sia stato già fissato l'esperimento di vendita ed in ogni caso prima dell'esperimento stesso; b) entro il 01 luglio 2023, ove sia stata già delegata la vendita, ma non fissata l'asta; c) per le procedure in cui è stata fissata, o rinviata, l'udienza ex art. 569 c.p.c., ove possibile, 7 giorni prima dell'udienza.

Le presenti istruzioni NON valgono per i processi esecutivi in cui alla data di pubblicazione della presente circolare tutti i beni siano stati già aggiudicati (anche se non spirato il termine di versamento del prezzo).

INVITANO

I G.o.t. in sede ad eseguire analogo controllo sulle eventuali clausole abusive anche nell'ambito delle procedure esecutive mobiliari loro assegnate, secondo i principi di diritto espressi dalla richiamata Cass. S.U. Sent. n. 9479/2023, applicando i criteri sopra indicati in quanto compatibili.

La circolare è comunicata al Presidente del Tribunale e, a cura della Cancelleria, ai Presidenti degli Ordini professionali (Avvocati, Notai, Commercialisti) ed anche a tutti i professionisti delegati ed ai g.o.t.

Como, 7 giugno 2023

I GG EE

F. TO Dott. Marco Mancini e Dott. Luciano Pietro Aliquò

Depositato nella cancelleria
del Tribunale di Como.
Oggi 07 GIU 2023
IL CANCELLIERE
IL DIRETTORE
Dott. Nicola Petronella